

COMUNE DI MARCIANA



Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

(art. 20 D. Lgs. 175 del 2016)

Relazione tecnica e Risultati conseguiti con l'attuazione del piano

Presentazione

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016, di seguito anche TUSP), oltre alla revisione straordinaria delle società partecipate che è stata svolta entro il 30 settembre 2017, ha introdotto l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche socie, di condurre annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti esplicitati dal c. 2 dell'art. 20 del TUSP, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione conseguenti, oltre ad essere corredati da una relazione tecnica, devono prevedere, per le misure individuate a seguito dell'analisi svolta, le relative modalità applicative ed i tempi di attuazione.

Il provvedimento di analisi delle società partecipate e le eventuali misure di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre e poi trasmessi, attraverso il Portale del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e Finanze, alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura dedicata all'indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016) ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

Nell'ipotesi di adozione di misure di razionalizzazione, le stesse devono essere rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo attraverso una specifica relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti; la relazione dovrà essere trasmessa ai medesimi organismi di cui al periodo precedente.

1.1 - Finalità della ricognizione

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (T.U.S.P), varato con D. Lgs. 29 agosto 2016 n. 175, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, annualmente, la ricognizione delle partecipazioni detenute, e procedere alla revisione periodica delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

La razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20, viene fatta con riferimento alla situazione del 31/12/2020.

1.2 - Società partecipate oggetto dell'analisi

Il c. 1 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 specifica che sono oggetto di analisi, le partecipazioni in società detenute direttamente o indirettamente.

Per quanto riguarda la definizione di società, è possibile richiamare quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. 175/2016, che specifica come, per le amministrazioni pubbliche, sia consentito partecipare esclusivamente “a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”.

Per **partecipazione diretta** si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

Più articolata la definizione di **partecipazione indiretta**; secondo la lett. g) del c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, si intende “la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”; a sua volta, occorre richiamare la definizione di società a controllo pubblico, riportata alla lett. m) del medesimo c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016 che considera società a controllo pubblico “le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”; la definizione pertanto si completa richiamando la lett. b) dello stesso c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, che definisce il requisito del controllo su una società come “la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.

Rispetto a quanto sopra richiamato, l'analisi dell'assetto delle partecipate deve pertanto ricomprendere, oltre alle società a partecipazione diretta, anche quelle indirettamente partecipate per il tramite di società controllate.

Per quanto riguarda il tema del controllo, in particolare nei casi di società in house soggette a controllo congiunto, risulta utile richiamare quanto specificato nella deliberazione della Corte dei conti 122/2018

VSGO Emilia Romagna, in cui i magistrati contabili hanno evidenziato quanto segue: “Al riguardo si rileva come l’ipotesi del controllo di cui all’art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato.”

Si rende necessario, pertanto, che l’Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la partecipazione pubblica in essere”. Rispetto all’importante indicazione richiamata, nell’ambito dell’analisi condotta sulle partecipate dell’ente, sono state considerate controllate tutte le società qualificate come in house e si è di conseguenza proceduto a censire ed analizzare (come partecipazioni indirette) le società da queste partecipate.

1.3 - Funzionalità delle partecipazioni societarie

Gli enti locali non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; tale definizione, contenuta nel c. 1 dell’art. 4 del D. Lgs. 175/2016, rappresenta un richiamo a quanto originariamente previsto dal c.27 dell’art. 3 della L. 244/2007; rispetto a questo primo riferimento, le amministrazioni pubbliche hanno già effettuato diverse attestazioni in merito alla stretta necessità del mantenimento (o dell’acquisizione) di partecipazioni societarie; la disposizione del Testo Unico non fa che ribadire pertanto un presupposto essenziale per la detenzione, da parte di un’amministrazione pubblica, di quote in società di capitali. In merito a tale presupposto generale, può essere utile richiamare la definizione di stretta necessità tratta dalla giurisprudenza; in tal senso, riferendosi alla valutazione di stretta necessità che ogni amministrazione partecipante a società di capitali era tenuta ad effettuare ai sensi del richiamato c. 27 dell’art. 3 della L. 244/2007, la sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 33/2013, ha evidenziato quanto segue: “Va ricordato, inoltre, che a prescindere dall’immediata applicazione dei criteri normativi esposti, le delibere consiliari di assunzione/mantenimento della partecipazione devono comunque, in via generale, tenere conto (e conseguentemente dare atto nel testo) della situazione economica e patrimoniale delle società, in ossequio al principio di legalità finanziaria che conforma l’azione amministrativa.

È chiaro, infatti, che la scelta di assunzione/mantenimento della partecipazione presuppone in capo all’ente locale (di qualsivoglia dimensione) una prodromica valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., nell’ottica della sana gestione finanziaria.

Sul punto, la giurisprudenza della Sezione ha precisato che l'andamento della società non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario ed i risultati economici di quest'ultimo sistematicamente negativi, fermo il rispetto dei recenti divieti di finanziamento ex art. 6 comma 19 D. L. n. 78/2010.

Sempre nel parere n. 124/2011 la Sezione ha osservato che “nelle singole delibere ex L. n. 244/2007 si impone una puntuale illustrazione dei presupposti di fatto e del conseguente iter logico seguito dall'amministrazione. In altri termini quest'ultima deve enucleare in modo specifico in base a quali elementi di fatto, acquisiti in sede istruttoria, sia giunta alle proprie conclusioni, chiarendo altresì nel dettaglio quale percorso logico – argomentativo abbia seguito”.

La delibera del Consiglio comunale di ricognizione delle società partecipate deve, quindi, contenere la motivazione di tale decisione, non essendo in alcun modo rispettose di tali parametri normativi delibere contenenti mere ripetizioni del dato legale, attesa la natura apodittica e perplessa di siffatta pseudo-motivazione. Al contrario, può ritenersi assolto l'obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo, anche se succinta, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale che consenta di inquadrare la fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge.

Riassumendo quanto esposto, la valutazione che il Consiglio comunale è tenuto a compiere sulle proprie società partecipate deve riguardare l'oggetto effettivo (non solo quello risultante dall'oggetto sociale formalizzato negli atti societari), la natura dei servizi offerti, la stretta inerenza ai compiti dell'ente, le ragioni ostative alla reinternalizzazione (o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno), la situazione economica e patrimoniale della società (applicando i principi di legalità finanziaria, di economicità ed efficacia che conformano l'azione amministrativa), le soglie dimensionali di recente introduzione”.

Dal riscontro del richiamo giurisprudenziale riportato, emerge come la definizione di “stretta necessità” rappresenti un presupposto generale che deve declinarsi in diversi ambiti, oggi puntualmente e dettagliatamente esposti nel D. Lgs. 175/2016 e che riguardano sia i presupposti della funzionalità (più sotto riepilogati), sia quelli della convenienza e della sostenibilità organizzativa, presentati nei paragrafi successivi.

All'art. 4 dei T.U.S.P., dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società attività di:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Inoltre, non è consentito mantenere partecipazioni che rispettano i criteri individuati dall'articolo 20, co.2 del T.U.S.P., nello specifico:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

1.4. - Convenienza delle partecipazioni societarie

Gli enti locali sono tenuti ad intervenire (alienandole o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione) sulle società che, secondo quanto disposto dal c. 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, non rispettino i seguenti requisiti:

- convenienza economica;
- sostenibilità finanziaria;
- compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- convenienza rispetto alla gestione diretta o externalizzata del servizio;
- efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- compatibilità dell'intervento finanziario eventualmente sostenuto nei confronti della società partecipata con le norme dei trattati europei, in particolare quelli concernenti la disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Le condizioni sopra richiamate attengono alla verifica circa la convenienza della partecipazione societaria come strumento per l'erogazione di servizi ed interventi di interesse pubblico rispetto a soluzioni organizzative alternative. Tale valutazione si articola in tre livelli tra loro correlati: in primo luogo occorre valutare se il ricorso ad una società di capitali partecipata rappresenta la soluzione migliore, in termini di presidio dei compiti affidati e di qualità delle prestazioni rese rispetto al ricorso ad una soluzione in economia (gestione diretta da parte dell'ente) oppure affidata a soggetti terzi (presumibilmente tramite procedure ad evidenza pubblica) non partecipati dall'amministrazione.

Il secondo livello riguarda la valutazione circa la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della società partecipata nel suo complesso; in sintesi, la società, in quanto oggetto di impiego di risorse pubbliche da parte dell'ente socio (che ne ha sottoscritto il capitale sociale, in tutto o in parte) non deve presentare condizioni di rischio che possano pregiudicare l'investimento effettuato dallo stesso socio pubblico.

Il terzo livello concerne la convenienza economica dei servizi erogati; tale valutazione richiede una verifica del rapporto costo/ qualità della prestazione resa dalla partecipata rispetto ad alternative gestionali; questa valutazione implica un'analisi articolata e complessa del mercato per valutare le condizioni di efficienza ed efficacia operativa della propria partecipata. Tale intervento deve essere effettuato, da parte dell'ente capogruppo, combinando la dimensione di ente socio ed ente committente. In tal senso, nell'ambito dei rapporti di servizio in essere con le proprie partecipate, gli enti sono tenuti a verificare costantemente il livello di efficienza ed efficacia raggiunto dalle società nell'erogazione delle proprie prestazioni; in sede di rinnovo degli affidamenti gli enti committenti saranno poi tenuti a rispettare le condizioni normative che richiedono di valutare ed attestare la convenienza del ricorso ad una propria partecipata. I riferimenti normativi di tale passaggio sono rappresentati da:

- c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L. 213/2012, in cui si prevede quanto segue: "20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";

- c. 2 art. 192 del D. Lgs. 50/2016 in cui, con riferimento all'ipotesi di ricorrere all'in house providing, viene richiesto quanto segue: "2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo

all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

1.5 - Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie

Gli enti locali sono tenuti altresì ad intervenire, alienando le quote o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, qualora rilevino, secondo quanto definito dalle ulteriori condizioni di cui al c. 2 dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; tale condizione tuttavia, si applica, secondo la soglia indicata, a partire dal 2020, prendendo a riferimento il triennio 2018-2020; con riferimento all'analisi dell'assetto delle partecipazioni funzionale alla revisione periodica 2020, occorre prendere a riferimento il triennio 2016 – 2018;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Con riferimento alle singole condizioni da verificare, di seguito si riportano gli elementi interpretativi utili ai fini dell'assunzione delle decisioni.

- Amministratori superiori a dipendenti: Tale criterio, già presente nell'ambito del piano di razionalizzazione predisposto ai sensi dei c. 611 e 612 dell'art. 1 della L. 190/2014, deriva dalla ricognizione effettuata e dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal Commissario Straordinario alla Spesa pubblicato nell'agosto 2014; nelle note contenute nel c.d. Piano Cottarelli, si specificava altresì che quasi due terzi delle società senza dipendenti aveva un fatturato inferiore a 100.000 euro; inoltre rilevava che “in alcuni casi queste “scatole vuote” sembra gestiscano affidamenti in house attraverso sub-appalti. Esigenze di trasparenza richiedono di evitare questi casi, vietando l'affidamento in house in assenza di una gestione diretta di una quota elevata del servizio in affidamento”. Considerati tali presupposti, risulterebbe ancora ragionevole ritenere che per l'applicazione del criterio in oggetto, oltre alla

constatazione numerica della situazione delle partecipate (assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba essere effettuato anche un vaglio dell'effettiva operatività della società oggetto di ricognizione; se l'assenza o il limitato numero di dipendenti discendesse da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell'efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di "scatola vuota"), si ritiene ragionevole non applicare in modo diretto il criterio in oggetto, bensì ponderarne l'attuazione anche tenendo conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività). Rispetto alla richiamata interpretazione, incentrata sullo specifico aspetto numerico relativo al personale (e degli amministratori), potrebbe pertanto affiancarsi una valutazione in merito al confronto tra la spesa per soggetti impiegati in attività operativa (non obbligatoriamente inquadrati come dipendenti) con quella sostenuta per gli amministratori; quando la prima risultasse assente o inferiore a quella sostenuta per gli amministratori, la società potrebbe effettivamente essere assimilata ad un mero veicolo amministrativo; diversamente, a prescindere dal rapporto numerico dipendenti/ amministratori, la stessa potrebbe non essere oggetto di misure obbligatorie di razionalizzazione. A sostegno di un'applicazione ragionevole del criterio in oggetto, è possibile richiamare anche recenti orientamenti della Corte dei conti; in tal senso è utile riportare quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 114/2018 VSG: "Il secondo criterio indicato dal legislatore per individuare le società soggette a processo di razionalizzazione è identificato con le "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficienti, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato. Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione la spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale).

Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso)".

- Attività analoghe o simili: il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007; nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute. Un utile approfondimento sulle modalità

applicative di tale criterio, anche in questo caso, è individuabile negli orientamenti della Corte dei conti: sempre la deliberazione n. 114/2018 VSG della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ha sottolineato quanto segue: “Il terzo criterio indicato dal comma 2, dell’art. 20 cit, prevede l’eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società o da enti pubblici strumentali. Tale indicazione mira a colpire la proliferazione di organismi strumentali. Il confronto, pertanto, deve essere effettuato non solo con le altre partecipazioni societarie, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell’ente pubblico socio. In virtù del principio normativo, che impone l’eliminazione delle società “doppione”, è quindi necessario che il piano di razionalizzazione fornisca le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate dall’ente pubblico, sulle funzioni concretamente svolte e sulle ragioni dell’eventuale mantenimento.

In proposito, recentemente, questa Sezione ha affermato che “l’elemento dirimente” per valutare se si è in presenza di una società c.d. doppione non è «da ricercare nella distinzione tra “oggetto sociale indicato nello statuto” e “attività concretamente svolta”». Piuttosto, l’ente nell’esercizio della sua discrezionalità amministrativa, «deve motivare espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia in una misura di riassetto (alienazione/razionalizzazione/fusione) sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, come esplicitamente previsto dal richiamato art. 20, comma 2, lettera c), del testo unico sulle partecipate in cui si dispone la “eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”, indicando, come possibile metodologia attuativa (“anche”) le “operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni”» (Lombardia/335/2017/PAR del 22 novembre 2017)”.

- Con riferimento alla soglia di fatturato minimo necessario per evitare l’applicazione obbligatoria di misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, la Sezione di controllo della Corte dei conti Abruzzo, nella deliberazione n. 40/2018 VSG, ha riepilogato le modalità di determinazione di tale grandezza: “Con la richiamata deliberazione n. 54/2017, la Sezione emiliana ha selezionato, all’interno della macroclasse A “Valore della produzione” del Conto economico, le voci (i ricavi dalle vendite e dalle prestazioni e i ricavi e altri proventi) che scaturiscono dall’attività caratteristica e, conseguentemente, devono essere considerate nell’aggregato del fatturato. Ad ulteriore specificazione di questa indicazione, e non in contrasto con la stessa, il documento operativo del MEF precisa che la voce A5) deve essere calcolata al netto dei contributi in conto esercizio; ciò in quanto il criterio di cui all’art. 20, c. 2, lettera d) del TUSP è chiaramente teso a segnalare come critiche quelle società che non soddisfano una “dimensione economica” minima, in termini di ricavi autonomamente prodotti dall’attività caratteristica, quindi senza considerare i contributi elargiti da soggetti terzi.

La precisazione si rende necessaria in quanto la voce A5) del Conto economico è una categoria residuale che presenta un contenuto eterogeneo. In base al documento OIC n. 12 (punto 56), all’interno della stessa confluiscono i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l’attività accessoria. Trattasi, in prevalenza, di fattispecie di ricavi assimilabili a quelli derivanti dalle vendite e prestazioni (fitti attivi, canoni

attivi, plusvalenze non aventi natura finanziaria, ripristini di valore nei limiti del costo di precedenti svalutazioni, sopravvenienze e insussistenze attive, ricavi diversi quali rimborsi spese, penali applicate ai clienti). Coerentemente, tali componenti sono prese in considerazione ai fini del fatturato, in quanto assimilabili ai ricavi tipici dell'attività caratteristica. Accanto a tali fattispecie, tuttavia, la voce in esame ospita anche i contributi in conto esercizio, i quali rappresentano somme erogate da soggetti terzi in base alla legge o in base a disposizioni contrattuali, con finalità di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. L'aggregato include anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.). Trattasi, quindi, di componenti economiche positive che non scaturiscono dall'esercizio dell'attività d'impresa caratteristica, ma la supportano dall'esterno. Per tale ragione gli stessi non vengono presi in considerazione nell'aggregato del fatturato".

Nel caso di società a capitale interamente pubblico che presentasse un fatturato inferiore alle soglie previste dal legislatore, laddove il programma di interventi per l'incremento del fatturato non risultasse attuabile, e l'amministrazione intendesse comunque mantenere un organismo interamente partecipato per l'erogazione dei servizi attualmente affidati alla società, è da ritenersi che l'unica soluzione perseguibile possa essere quella della trasformazione in azienda speciale.

In merito al criterio in esame è opportuno formulare un'ulteriore considerazione: lo stesso presuppone che le dimensioni di fatturato agevolino una conduzione più efficiente delle società a partecipazione pubblica; tale valutazione, ancorché si fondi sul principio delle economie di scala, per quanto ragionevole, non è sempre dimostrata; nella prassi si possono infatti riscontrare esempi virtuosi di società di ridotte dimensioni che tuttavia hanno parametri aziendali solidi e, soprattutto, rappresentano le soluzioni comunque più vantaggiose rispetto alla reinternalizzazione dei servizi o al ricorso al mercato in caso di loro scioglimento; in tale situazione, risulterebbe utile verificare se in ogni caso occorra procedere ad una dismissione delle partecipazioni ovvero sia possibile comunque porre in essere misure di razionalizzazione alternative, come ha evidenziato la Corte dei conti Lombardia nella deliberazione n. 348/2017: "si può ritenere che la ricorrenza di uno solo di essi (parametri non in linea con le indicazioni normative, ndr) non obblighi, necessariamente, l'amministrazione pubblica socia all'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponga l'esplicitazione formale delle alternative azioni di razionalizzazione prescritte dalla legge, soggette a verifica entro l'anno successivo (cfr. art. 20, comma 4, nonché, sia pure, indirettamente, l'art. 24, comma 4, del testo unico). I parametri legislativi indicati nell'art. 20, comma 2, impongono, infatti, all'ente socio ("I piani di razionalizzazione...sono adottati ove...") la necessaria adozione di un programma di revisione, il cui contenuto può consistere, come precisato dal precedente comma 1 del medesimo art. 20, in un "piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione". Di conseguenza, la ricorrenza dei parametri elencati dall'art. 20, comma 2, impone, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l'ente socio (nonché delle relazioni con la società e con gli altri soci, pubblici o privati), l'adozione, alternativa e motivata, di provvedimenti di fusione

(coerenti, per esempio, nel caso in cui siano rilevate, ai sensi delle lett. c) e g), “partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”), di scioglimento o di cessione (in caso di partecipazioni non strettamente inerenti alle finalità istituzionali dell’ente, come imposto dall’art. 4, comma 1, del decreto, o di impraticabilità, in presenza di uno o più parametri di criticità, di provvedimenti alternativi) o, infine, di differente “razionalizzazione” (come potrebbe accadere nel caso in cui ricorrano uno o più parametri indicati alle lett. b), d), e) ed f) del comma 2 dell’art. 20)”. Nel caso di una società che si rivelasse la soluzione più conveniente pur con un fatturato al di sotto della soglia prevista dal Legislatore, si potrebbe prevedere, quale misura di razionalizzazione, il monitoraggio periodico dell’ente che attesti annualmente la superiorità della soluzione gestionale posta in essere.

- Società con perdite in quattro degli ultimi cinque anni: tale criterio obbliga l’amministrazione ad intervenire nei confronti di società che abbiano comprovato, attraverso i risultati di esercizio dell’ultimo quinquennio, l’incapacità di perseguire l’equilibrio economico di gestione; in questo caso, le misure previste dalla normativa, non lascerebbero spazio ad interventi di razionalizzazione dei costi, con la possibilità prospettica di riequilibrare, negli esercizi futuri, la gestione economica della società; le uniche ipotesi di razionalizzazione percorribili appaiono quelle della cessione delle quote ovvero dello scioglimento e liquidazione della società; unica eccezione è rappresentata dalle società che operano nell’ambito dei servizi di interesse generale per cui il legislatore sembra ammettere, attraverso l’esclusione specifica da tale ambito di intervento, la possibilità di avviare azioni di razionalizzazione gestionale senza obbligatoriamente giungere alla dismissione; ovviamente in tal caso, le misure di razionalizzazione gestionale dovranno essere esplicitate e rendicontate nell’ambito dei piani di razionalizzazione periodica previsti dall’art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

- Contenimento dei costi di funzionamento: il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. f) del c. 2 dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di riorganizzazione interno per quelle società che non sono oggetto di cessazione; in tal senso, la misura si può ritenere potenzialmente estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi, in particolare laddove emergessero delle perdite di esercizio recenti. È pertanto demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l’opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento, tenendo altresì conto che, secondo quanto previsto dal c. 5 dell’art. 19 del D. Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche socie sono tenute a formulare con propri provvedimenti, nei confronti delle società controllate, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, queste ultime anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

- Aggregazione con altre società: questa misura è da intendersi pienamente applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino negli ambiti ammessi dalla normativa (c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016); laddove siano verificate tali condizioni di base (che consentirebbero all'ente socio di promuovere con successo le proprie istanze nelle assemblee societarie), l'ente è tenuto ad indicare, nel proprio piano di revisione straordinaria l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad un'unica società multiservizi. Tali indicazioni devono tuttavia essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi che determinino condizioni di inefficienza complessiva; in tal senso, laddove non si riscontrassero sinergie operative tra le società oggetto di potenziale accorpamento, la misura non risulterebbe conveniente. Nel caso un ente detenesse partecipazioni di minoranza in più società che presentano affinità operative, lo stesso ente potrà farsi promotore di istanze di aggregazione, senza tuttavia la certezza che tali istanze possano essere condivise e promosse anche dagli altri soci.

2.1 - Risultati conseguiti in seguito all'adozione del provvedimento di revisione delle partecipazioni pubbliche.

La revisione delle partecipazioni è stata adottata da questo Ente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx Dicembre 2024 e prevedeva:

A) Il mantenimento delle seguenti società:

- Marciana Civitas S.r.l.;
- Retiamibienti S.p.A.;
- Isola D'Elba Ambiente S.r.l.;
- Alatoscana S.p.A.;
- Casa Livorno e Provincia S.p.A.
- F.A.R. Maremma

B) La razionalizzazione delle seguenti società:

- Gal Etruria Società Consortile a Responsabilità Limitata in Liquidazione;
- Fidi Toscana S.p.A.
- Azienda Trasporti Livornese S.r.l. in liquidazione;

2.2 - Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Relazione Tecnica.

Coerentemente con quanto previsto con il Provvedimento di razionalizzazione periodica, allegato alla delibera, si conferma, per le motivazioni già espresse, di dare atto che emergono interventi di razionalizzazione da avviare mentre sono ancora in corso gli interventi già avviati.

Viene altresì confermato il mantenimento delle seguenti partecipazioni per le motivazioni già espresse nel provvedimento:

- **Marciana Civitas (100,00%)**

La società è stata costituita dal Comune di Marciana per il servizi di trasporto pubblico locale, servizio mense alle scuole, pulizia degli immobili comunali, servizio raccolta rifiuti manuale porta a porta per i centri di Marciana e Poggio centri storici, manutenzione del verde pubblico servizio

accompagnamento alunni sugli scuolabus, servizio di gestione e cura dei cimiteri comunali. La partecipazione è diretta al 100% del Comune di Marciana ed ha le caratteristiche di società in house providing a cui l'ente affida i servizi di interesse generale. I servizi attualmente attivi svolti dalla società Marciana Civitas S.r.l. sono ritenuti attività di rilevanza strategica ai fini della corretta funzionalità dei compiti e delle finalità istituzionali cui è chiamata ad adempiere l'Amministrazione Comunale. Lo statuto della società Marciana Civitas S.r.l. all'art. 1 Denominazione riporta *“E' costituita ai sensi dell'art. 2463 del codice civile e dell'art. 113 del D. Lgs del 18 agosto 2000, una società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica denominata Marciana Civitas S.r.l. la società svolge le attività con le modalità tipiche dell' in house providing nell'interesse esclusivo del Comune di Marciana, socio Unico fondatore e detentore dell'Intero capitale – l'attività svolta è prevalente ed esclusiva con socio pubblico “Ente Comune di Marciana”*. Il Comune di Marciana esercita nei confronti della società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. – Alla luce della ricognizione effettuata e dell'analisi dei dati riportati in relazione alle disposizioni del TUSP la società rientra nella categoria delle società di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente pubblico partecipato o affidante (art. 4, comma 2, lettera d) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. In quanto società in house del Comune di Marciana è affidataria di attività strumentali che vengono rese direttamente al Comune.

La società ha presentato un piano industriale 2017/2021 volto alla razionalizzazione della stessa in cui dimostra la possibilità di raggiungere la soglia di fatturato richiesto dalla normativa nei prossimi cinque anni.

La società è gestita alla data del 31/12/2022 da un Amministratore Unico Signor Nicola Marra, nominato con atto assembleare dell'08/08/2022.

Alla società è stato affidato il totale servizio delle mense scolastiche, che ha regolarmente svolto e fornito, garantendo criteri di quantità e qualità come previsto dalle normative vigenti.

In un'ottica di continuità rispetto ad un percorso avviato nel 2011 al fine della progressiva razionalizzazione delle proprie partecipate si ritiene necessario mantenere la società.

Qualificazione

Trattasi di società a partecipazione pubblica che produce un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Ed inoltre:

- La società non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b).
- La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c).
- La società non ha registrato perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti.
- La società ha un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- **Retiamibienti S.p.A. (0,3%)**

Retiamambiente S.p.A. ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa", così come definito dalla legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69, nonché dalle modifiche apportate ai sensi del comma 5, art. 30, di detta legge. La società può altresì effettuare le attività strettamente accessorie e strumentali allo svolgimento del servizio.

La costituzione della società, avvenuta alla fine del 2011, si iscrive in un complesso percorso finalizzato all'individuazione di un unico soggetto cui affidare lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa", così come definito dalle Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2011, n. 69, nonché dalle modifiche apportate ai sensi del comma 5, Art. 30, di detta legge. L'affidamento del servizio a un unico soggetto gestore per ciascuno dei tre ambiti territoriali ottimali toscani ha lo scopo di superare la frammentazione delle attuali gestioni.

Con la delibera ATO n. 15 del 20.12.2019 e la trasmissione, in data 23.12.2019, a Retiamambiente S.p.A. delle Linee Guida per la stesura del Piano Industriale, è stata definitivamente abbandonata l'originaria scelta finalizzata alla configurazione del Gestore Unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Toscana Costa secondo il modello della società mista, pubblico – privata, a favore di una nuova scelta che vede Retiamambiente S.p.A. nella veste di società in house dei Comuni dell'Ambito e, come tale, Soggetto affidatario diretto del servizio, che si avvale delle società da essa controllate (Società Operative Locali), anch'esse in house. La delibera ha dato formalmente avvio alla procedura inerente gli adempimenti necessari per stabilire la sostenibilità e congruità della scelta della forma di gestione del servizio nella modalità di affidamento diretto a Retiamambiente S.p.A. come società in house dei Comuni dell'Ambito.

Al termine della procedura, conclusasi il 13 novembre 2020, Retiambiente ha comprovato la rispondenza della propria configurazione societaria alle disposizioni di legge, sottoelencate, per poter ricevere l'affidamento diretto del servizio in house providing nell'Ambito Territoriale Toscana Costa, senza lo svolgimento di procedure di gara: 1. art. 5 del D. Lgs. 50/2016 e art. 16 del D. Lgs n. 175/2016; Art. 11 D. Lgs n. 175/2016; art. 192 del D. Lgs. 50/2016.

Il Comune di Marciana aderisce alla costituzione della società per azioni interamente pubblica, prodromica alla società mista. In data 16 dicembre 2011 nasce Retiambiente S.p.A. Parte dei comuni dell'ambito "Toscana Costa" hanno costituito Retiambiente S.p.A. per la gestione del servizio integrato RU nelle aree della provincia di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa.

L'esercizio 2022, secondo anno di attività gestionale, ha visto un incremento riguardo l'attività strategico/societaria per il Gruppo nonché un incremento dell'organizzazione della gestione caratteristica. Inoltre il fatturato medio ha superato la soglia di un milione.

L'esercizio 2023, come quello precedente, è stato caratterizzato da un incremento sia per l'attività strategico/societaria sia per l'organizzazione della gestione caratteristica.

La società ad oggi è una holding che controlla la gran parte delle società di Ambito, sebbene non le abbia ancora incorporate. I suddetti servizi sono tutti riconducibili ad interventi che, sulla base di quanto previsto dal D. Lgs 267/2000 e s.m.i e dalle diverse normative di settore anche di carattere regionale, rientrano nelle funzioni istituzionali del Comune e sono pertanto funzionali al perseguimento delle stesse.

Qualificazione

Trattasi di società a partecipazione pubblica che produce un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Ed inoltre:

- La società ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b).
- La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c).
- La società non ha registrato perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti.
- La società ha un fatturato medio superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies).

- **Isola D'Elba Ambiente S.r.l. (7,93%)**

La società Isola d'Elba Ambiente S.r.l (IDEA) nasce dal progetto di scissione parziale e proporzionale del 2014 dalla Elbana Servizi Ambientali S.p.A. (ESA) società di gestione dei servizi di igiene urbana all'isola d'Elba (LI) che ha tratto origine dalla necessità di adempiere all'osservanza delle norme che disciplinano lo svolgimento dei servizi pubblici locali. In particolare, l'obbligo di scorporo degli impianti e delle reti è previsto dal comma 9 dell'articolo 35 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, Per effetto di tale norma , in attuazione delle disposizioni dell'articolo 113 del T.U.E.L. (D. Lgs 267/2000) il legislatore ha disposto che “ gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale della società per la gestione dei servizi pubblici locali, le quali siano anche proprietarie delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali – provvedono ad effettuare lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni.” La Legge Finanziaria 2004 (Legge n. 3250 del 24/12/2003), ponendo fine alle incertezze connesse alla portata della suddette norme, ha individuato in modo chiaro il loro ambito applicativo: l'obbligo di scorporo si applica agli impianti, alle reti e alle altre dotazioni relative al servizio idrico e a quello di igiene ambientale (con riferimento al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani). L'operazione di scissione, avvenuta con atti distinti e conseguenti del 18/07/2014 e del 16/12/2014, ha prodotto la costituzione della nuova società IDEA e si definisce: parziale, in quanto non ha comportato l'estinzione della scindendo ESA; proporzionale, in quanto gli azionisti ESA hanno un numero di quote nella società beneficiaria IDEA nella medesima percentuale di partecipazione già detenuta in ESA. Ai sensi dell'art. 2506 – bis del Codice Civile, gli elementi patrimoniali attivi e passivi della società scissa, trasferiti al società beneficiaria, sono costituiti dagli immobili e dagli impianti strumentali per il servizio pubblico di igiene ambientale dell'isola d'Elba, i mutui e i risconti di contributi ed altri crediti e debiti, il trasferimento di tali elementi patrimoniali è avvenuto con riferimento alla situazione patrimoniale di ESA redatta al data del 31/12/2013 aggiornata al 31/12/2014. La società IDEA è stata costituita con atto notarile in data 16/12/2014, con inizio attività dal 02/01/2015.

IDEA ha iniziato nel corso del 2015 a costituire il proprio assetto organizzativo. A sostegno di tale percorso ha richiesto ad ESA un supporto tecnico quale “service” per tutte le attività di natura

contabile e amministrativa. Tale supporto è stato mantenuto anche e in maniera residuale anche per tutto il 2023.

Qualificazione

Trattasi di società a partecipazione pubblica che produce un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Ed inoltre:

- La società non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b).
- La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c).
- La società non ha registrato perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti.
- La società ha un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- **Alatoscana S.p.A. (0,05%)**

Alatoscana S.p.A. possiede la gestione dell'Aeroporto di Marina di campo con il compito, in via esclusiva, di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali, coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell'Aeroporto, erogare i servizi di assistenza aeroportuale (servizi di ground handling), nel rispetto degli adempimenti previsti, e di espletare in esclusiva anche i servizi AFIS e antincendio. La società si occupa altresì di promuovere lo sviluppo economico e sociale ed il turismo nell'isola d'Elba. A seguito della fusione per incorporazione avvenuta nel 2013, di Aerelba S.p.A., di cui la regione deteneva il 94,7% anche la proprietà dell'Aeroporto è passata ad Alatoscana S.p.A. Il Comune di Marciana con l'approvazione della nuova Legge Regionale n. 22 del 03/03/2015 ad oggetto "Riordino delle funzioni provinciali ed attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei Comuni). Modifica alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014" sono state trasferite ai Comuni le funzioni in materia di turismo ad esclusione

della formazione professionale degli operatori turistici e della raccolta dei dati statistici da esercitare obbligatoriamente in forma associata.

La società ha continuato ad operare anche nel 2022 in un contesto di mercato particolarmente complesso per i piccoli aeroporti, in coerenza e continuità con gli obbiettivi previsti dal Piano Industriale condiviso con i Soci.

La società risulta cessata, ma ad oggi ancora non sono state prese in considerazione misure di razionalizzazione da parte dell'Ente, quindi continua ad essere mantenuta.

Qualificazione

Trattasi di società a partecipazione pubblica che produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Ed inoltre:

- la Società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- il fatturato medio è superiore a 1.000.000,00 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies).
- la società non rileva perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti.

• Casa Livorno e Provincia S.p.A. (0,04%)

La Legge regionale 03/11/1998, n. 77, recante “Riordino di competenze in materia di ERP, ha attribuito ai Comuni il patrimonio immobiliare delle disciolte ATER, individuando i medesimi quali “principali attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio, l’ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi, in attuazione dell’art. 5, comma 1, della citata L.R.; il Comune di Marciana ha stabilito di costituire, mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs 267/2000, il livello ottimale di esercizio denominato livello ottimale d’Ambito dell’edilizia Residenziale Pubblica – L.O.D.E

Livornese. In data 1 aprile 2004 è stata costituita Casalp S.p.A. che esercita in nome e per conto dei Comuni della Provincia di Livorno le funzioni relative all’edilizia residenziale pubblica in virtù del contratto di servizio siglato il 3 marzo 2005.

La società, a capitale interamente pubblico detenuto pro quota dai Comuni della Provincia di Livorno, si configura pertanto quale ente strumentale dei comuni per la gestione di un pubblico servizio senza rilevanza economica, data l'assoluta prevalenza delle finalità sociali che sottostanno al settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Nel corso del 2022 sono state espletate tre gare di appalto relative ad altrettante proposte pervenute dagli Operatori economici.

Il 16 febbraio 2023 l'Assemblea Straordinaria ha approvato l'adeguamento dello Statuto.

Il 28 febbraio 2023 l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano d'Impresa 2023-2025 che detta le linee strategiche e gli obiettivi che la società si pone.

La funzione di interesse generale, cui è preordinata la società, della riduzione, attraverso la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, del disagio abitativo di individui e di nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi in regime di libero mercato ne legittima il mantenimento.

Qualificazione

Trattasi di società a partecipazione pubblica che produce un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Ed inoltre:

- La Società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- Fatturato medio superiore a 1.000.000,00 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies).
- Inoltre la società non rileva perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti.

- **FAR Maremma S.r.l. (0,34%):**

FAR MAREMMA s.r.l. è una società consortile mista costituita per la gestione dei fondi comunitari e regionali del Piano di Sviluppo rurale che le vengono conferiti dalla Regione Toscana. Tale società si configura come GAL (Gruppo di Azione Locale) in attuazione di quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento n. 1303/2013; in quanto GAL svolge una attività di interesse pubblico in ragione del fatto che i fondi comunitari del PSR Regione Toscana 2014/2020 possono essere attivati solo ed esclusivamente attraverso i GAL.

Per queste motivazioni FAR Maremma rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 4, c. 6 del D. Lgs. 175/2016.

Ed inoltre:

- La partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) – finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società non ha subito perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- la società non necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- la società non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

La partecipazione al 31.12.2023 rileva la presenza di un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti formalmente assunti e nel triennio precedente non ha conseguito un fatturato medio rientrante nelle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, lettera d.

Nonostante le motivazioni sopra individuate l'Amministrazione comunale ha valutato la convenienza al mantenimento della partecipazione in considerazione che l'attività svolta consiste nell'erogazione di un servizio di interesse generale. L'Amministrazione continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della Società al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

Viene altresì confermata la razionalizzazione delle seguenti partecipazioni per le motivazioni già espresse nel provvedimento:

- **Fidi Toscana S.p.A. (< 0,005%)**

A seguito dell'estinzione dell'ex Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano sono state trasferite azioni al Comune di Marciana della Soc. FIDI TOSCANA S.p.A. – FIDI Toscana S.p.A. gestisce agevolazioni finanziarie ed è presente nel campo della finanza d'impresa con attività di consulenza volta al reperimento di appropriate fonti di finanziamento degli investimenti e dei programmi di sviluppo delle minori imprese.

FIDI TOSCANA è operativa anche nella finanza di progetto fornendo la consulenza finanziaria agli enti locali, alle loro aziende e società nonché organizzando operazioni di projet financing.

Qualificazione

- La Società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- Fatturato medio superiore a 1.000.000,00 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies).

Si ritiene che le finalità perseguite dalla società non rientrano tra quelle istituzionale dell'Ente e pertanto debba richiedersi la dismissione delle quote possedute dal Comune di Marciana.

La procedura di razionalizzazione risulta essere ancora in corso alla data odierna, non dipende dall'Ente la stima dei tempi per la conclusione della procedura.

- **Gal Etruria S.c.r.l. in liquidazione (5 ,06 %)**

La società è stata acquisita con delibera n. 42 del 15/06/2022 ed ha come scopo quello di perseguire le finalità di sviluppo locale previste dalle iniziative comunitarie a sostegno delle aree rurali, nel rispetto dei regolamenti della C.E. e della legislazione nazionale.

La società non ha fini di lucro in quanto mutualistica e può operare autonomamente od in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici privati.

In data 21/09/2021 è stato intrapreso lo scioglimento della società e in data 30/06/2023 è stata avviata la procedura di liquidazione.

Nell'anno 2023 non è stato redatto il Bilancio di esercizio ed è intenzione del Comune di avviare la razionalizzazione della società.

Qualificazione

- La società ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b).
- La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c).
- La società non ha registrato perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti.
- La società ha un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Si ritiene che le finalità perseguite dalla società non rientrano tra quelle istituzionale dell'Ente e pertanto debba richiedersi le dismissione delle quote possedute dal Comune di Marciana.

• **Azienda Trasporti Livornese S.r.l. in liquidazione (0,62%)**

A. T. L. S.r.l. era una società a prevalente capitale pubblico locale che effettuava il servizio di trasporto pubblico su gomma nel territorio dei comuni soci appartenenti in maggioranza alla provincia di Livorno. Al fine di partecipare alla procedura di gara per l'aggiudicazione della concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell'Ambito territoriale ottimale della regione Toscana, la Società, assieme alle altre imprese operanti nello stesso ambito nei territori di Pisa (CPT S.p.A.) e Lucca (CLAP S.p.A. ha avviato un'operazione di concentrazione con conferimento dell'azienda di TPL in CTT Nord. L'Operazione di concentrazione è stata effettuata attraverso il conferimento di aziende o rami d'azienda relativi al servizio di trasporto pubblico, conferimento avvenuto in data 28/09/2012, A. T. L. ha approvato un progetto che prevede, una volta realizzata la concentrazione societaria lo scioglimento della Società con assegnazione agli enti locali del patrimonio residuo. Lo scioglimento si rende necessario in quanto a seguito del processo di concentrazione in CTT Nord sono venuti meno i presupposti di cui all'art. 3 comma 27 della L. 244/2007 per il mantenimento della partecipazione in capo agli enti locali. La società è in stato di liquidazione da 27 novembre 2013, conseguentemente l'attività societaria è limitata alla sola gestione delle operazioni di liquidazione del patrimonio aziendale. Nonostante la sussistenza delle condizioni di razionalizzare la società l'amministrazione ha deciso di mantenerla senza interventi.

Qualificazione

La liquidazione delle quote è stata richiesta senza aver alcun esito, inoltre i termini di conclusione dell'operazione non dipendono esclusivamente dall'Ente.

Inoltre:

- La società ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b).
- La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c).
- La società ha registrato perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti.
- La società ha un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

3.1 - Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Corte dei conti, oltre ad emanare le Linee Guida per la revisione periodica delle partecipate, ha predisposto uno schema di provvedimento per l'analisi dell'assetto delle partecipazioni detenute e l'individuazione delle eventuali misure di razionalizzazione. Il documento si articola nei seguenti punti:

- *Introduzione*
- *Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente*
- *Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni (da replicare per ogni società)*
- *Dati anagrafici della partecipata*
- *Sede legale della partecipata*
- *Settore di attività della partecipata*
- *Ulteriori informazioni sulla partecipata*
- *Dati di bilancio per la verifica T.U.S.P*
- *Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta)*
- *Quota di possesso – tipo di controllo*
- *Informazioni ed esito per la razionalizzazione*

Con riferimento alla predisposizione e compilazione del modello proposto (non obbligatorio) è sempre utile ricordare le indicazioni formulate dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 19/2017 in occasione della presentazione dello schema per la revisione straordinaria; nel ricordare la responsabilità che gravano in capo alle singole amministrazioni, i magistrati contabili hanno evidenziato come: “resta confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall’art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 175/2016. D’altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).

È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.

Nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente.”

STRUMENTI PER IL CONTROLLO

Al fine di favorire un sistema di monitoraggio della gestione delle singole società a controllo pubblico soggette al T.U.S.P., il Comune di Marciana ha predisposto un questionario, allegato alla presente, che sarà inoltrato alle società interessate.

Appendice normativa

Di seguito si riportano i riferimenti normativi tratti dal D. Lgs. 175/2016, richiamati nella presente relazione tecnica ed utili per la predisposizione e l'analisi del Piano di revisione straordinaria.

Art. 1. Oggetto

- 1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.*
- 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.*
- 3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.*
- 4. Restano ferme:*
 - a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;*
 - b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.*
- 5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.*

Art. 2. Definizioni

- 1. Ai fini del presente decreto si intendono per:*
 - b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;*

- c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
- d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
- g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
- m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);
- n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;

Art. 3. Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

3. *Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.*

4. *Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.*

5. *Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.*

6. *È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e*

dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad

evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

Art. 10. Alienazione di partecipazioni sociali

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.
3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.
4. È fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Art. 12. Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.
2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

2. *Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.*
3. *La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.*
4. *Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.*
5. *In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.*

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*
2. *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. *L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.*
5. *In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.*
6. *Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.*
7. *Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.*
8. *Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.*
9. *All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.*

Art. 26. Altre disposizioni transitorie

11. *Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.*
- 12-quater. *Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.*
- 12-quinquies. *Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.*

12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.